

1.

DISEGNO DI LEGGE

**"DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EX ARTT. 5, 6
E 10 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217, DELLE
ATTIVITA' TURISTICHE AD USO PUBBLICO GESTITE IN
REGIME DI CONCESSIONE E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA
SCOPO DI LUCRO".**

RELATORE: ANGELO SALAMINO



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

2.

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il testo di legge che viene proposto all'approvazione di questa Assemblea, è il risultato di un approfondito esame svolto in seno alla Commissione, nel corso di varie sedute, del D.d.l. predisposto dall'Assessorato al Turismo in materia di "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,6,10 della Legge 217/83, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle Associazioni senza scopo di lucro".

La legge operando una concreta politica di decentramento, conferisce alle Province la delega delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive.

Nel Titolo I vengono delineate le tipologie delle strutture alberghiere e fissati i requisiti delle stesse, vengono classificate le strutture e stabilite le relative procedure.

Novità rilevante è la previsione dell'"albergo dimora storica-residenza d'epoca", allo scopo di recuperare e valorizzare strutture di particolare pregio storico-architettonico, idonee a offrire un'accoglienza altamente qualificata.

In materia di classificazione delle strutture la normativa individua nuovi criteri e semplifica le relative procedure.

Il Titolo II della legge tratta delle strutture ricettive all'aria aperta, prevedendo norme cautelative particolari e adeguate sanzioni amministrative per tutelare l'ambiente al fine di prevenire incendi, abusivismo e deturpazione del paesaggio.

Nei Titoli successivi sono definite le caratteristiche tipologiche e i requisiti tecnici degli Ostelli della Gioventù, Residenze turistiche o Residence, Case e Appartamenti per vacanze, Case per ferie, Esercizi per affittacamere, Stabilimenti balneari, Spiagge, Darsene e Approdi turistici e Associazioni senza scopo di lucro.

Rilevante novità è rappresentata dalla introduzione del "marchio di qualità", finalizzato ad incentivare il miglioramento delle strutture e dei servizi.

La IV^a Commissione nella seduta consiliare dell'11 maggio 98, a maggioranza, ha espresso parere favorevole sulla presente proposta che si sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

Angelo Salamino



IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n. 69 dell' 11.6.1998

- 1. La IV^a Commissione ha esaminato nella seduta dell'11.6.1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 7.05.97 d.d.L. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro (L.R. 17/77 - art. 20 - comma 4 - Regolamento D.G.R. 395/1994, artt. 4 e 6)" (atto n. 190/A).**
- 2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.**

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Salamino, Caruso, Rinaldi, Lospinuso, Festinante

CONTRARI: _____

DI ASTENSIONE: Adduci, Introna (in sost. Di Morra) e Tateo.

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Mincuzzi, Mineo (in sost. Colangelo) e Cera.

La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Angelo Salamino.

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamino)

Angelo Salamino

INDICE

- ART. 1 FINALITA' DELLA LEGGE**
- ART. 2 DELEGA ALLE PROVINCE**

- TIT. I ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA (Artt. 3-13)**
- TIT. II STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (Artt. 14-38)**
- TIT. III OSTELLI DELLA GIOVENTU' (Artt. 39-40)**
- TIT. IV ATTIVITA' RICETTIVA EX COMMA 10 ART.6 L.217/1983 (Artt.41-42)**
- TIT.V DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA (Artt. 43-47)**
- TIT. VI STRUTTURE AD USO PUBBLICO, GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE (Artt. 48-55)**
- TIT. VII ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (Artt. 56-57)**
- TIT. VIII AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (Artt. 58-64)**
- TIT. IX MARCHIO DI QUALITA' (Art. 65)**
- TIT. X GESTIONE E RESPONSABILITA' - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI (Artt. 66-72)**
- TIT. XI NORME TRANSITORIE (Artt. 73-75)**
- TIT. XII ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO (Artt. 76-77)**

5

**DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EX ARTT. 5, 6 E 10 DELLA
LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217, DELLE ATTIVITA' TURISTICHE AD USO
PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
E DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.**

ART. 1 Finalità della Legge.

1. Con la presente Legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell'art. 5 della L. 17 maggio 1983 n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima L. 17 maggio 1983 n.217, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

ART. 2 Delega alle Province.

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente Legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio di funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale.
3. La Giunta Regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta Regionale in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio Regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all' art. 2 della Legge Regionale 24 maggio 1985 n. 41.

TITOLO I

ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA

ART. 3 Destinatari.

1. Ai fini della presente Legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:
 - a) alberghi;
 - b) motels;
 - c) villaggi-albergo;
 - d) residenze turistico-alberghiere;
 - e) alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
 - f) alberghi centro benessere.

ART. 4 Tipologia.

1. Sono ALBERGHI le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
2. Sono MOTELS gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
3. Sono VILLAGGI-ALBERGO le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
4. Sono RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono ALBERGHI DIMORA STORICA-RESIDENZA D'EPOCA le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle.

6. Sono ALBERGHI CENTRO BENESSERE le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
7. E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle quivi previste.

ART. 5 Ulteriori caratteristiche delle tipologie.

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40% della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40% della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto ed almeno un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.

ART. 6 Dipendenze.

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si acceda da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente Legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale, possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

ART. 7 Requisiti.

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:
 - a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2;
 - b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;
 - c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
 - d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate C) e D);
 - e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata A).
2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate A), C), D) e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 8 Denominazione.

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.
2. Le strutture ricettive esistenti all'entrata in vigore della presente Legge possono mantenere la propria denominazione.
3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno 5 stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno 4 stelle.
4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo Residenziale o Aparthotel.
5. Gli alberghi di cui all' art. 4 comma 6, assumono dopo la denominazione della struttura quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms".

- 9.
6. In caso di cessazione di attività la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è cessata.

ART. 9 Classificazione.

1. Le strutture alberghiere previste dall'art.3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle A) - C), e vengono contrassegnate con 5, 4, 3, 2 e 1 stella; le residenze turistico alberghiere, come da tabella D, vengono contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle; le dimore storico- residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui i all' art.11.
2. Gli alberghi classificati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata B).
3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie 4, 3 e 2 stelle non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano, qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad 1 stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente Legge, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
8. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".

ART. 10 Procedure per la classificazione.

1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta Provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
2. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente Legge.
3. Qualora per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.
4. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di classificazione.
5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente.
6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.

ART. 11 Disciplina per la classificazione a dimora storica - residenza d'epoca.

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 4, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio su domanda degli interessati previo conforme parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici della Puglia.
3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.

ART. 12 Notifica del provvedimento di classificazione.

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta Provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al Turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

ART. 13 Pubblicità della classificazione.

1. Entro 30 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta Regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

TITOLO II

12.

(STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA)

ART. 14 Definizione.

1. Al fini della presente Legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) villaggi turistici;
 - b) campeggi.
2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:
 - a) imprese turistiche di cui all'art.5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217;
 - b) associazioni, senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali.

ART. 15 Villaggi Turistici.

1. Sono Villaggi Turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta ed il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25% di quella complessiva e comunque in conformità con gli artt. 17 e 18.

ART. 16 Requisiti tecnici dei Villaggi Turistici.

1. Nei Villaggi Turistici gli allestimenti per l'ospitalità debbono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
 - b) altezza minima interna mt. 2,40;
 - c) tutti gli allestimenti debbono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;

- d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande non deve essere inferiore a mq. 8 per persona;
- e) ciascun allestimento non può ospitare più di 6 persone;
- f) l'arredamento minimo deve comprendere oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- g) i parametri di cui alle lett. b) e d) non si applicano alle strutture esistenti ed autorizzate.

ART. 17 Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al precedente comma è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a 30 unità per ettaro, e comunque la ricettività non potrà superare 90 posti letto per ettaro.

Per i campeggi esistenti ed autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità, di cui al presente capoverso viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della L.R.31 maggio 1980 n. 56.

Per i campeggi esistenti ed autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente capoverso, viene consentita previa presentazione di apposito Piano Particolareggiato, che con delibera del Consiglio Comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla trasmissione all'Assessorato regionale competente.

3. Le unità abitative allestite nei campeggi debbono avere i requisiti tecnici di cui all' art.16 della presente Legge.
4. Oltre al 25% della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20% di quella consentita.
Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione od autorizzazione edilizia a condizione che:

- a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento. Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

ART. 18 Requisiti tecnici dei campeggi.

1. Le piazzole destinate alla sosta ed al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in 4 persone, debbono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di 50, 55, 65 e 75 mq. distanti tra di loro non meno di 4 metri e debbono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione nonché, in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal precedente comma purchè il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante.
3. E' consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentita l'allestimento di unità abitative.

ART. 19 Altre tipologie di campeggi.

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17 i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggi naturalistici;
 - b) campeggi mobili;
 - c) campeggi liberi ed isolati;
 - d) mini-aree di sosta.

ART. 20 Campeggi naturalistici.

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto, dalle autorità di gestione, che a tal fine, debbono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli Enti Turistici territoriali o, ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche ed operanti a livello nazionale o regionale.

ART. 21 Campeggi mobili.

1. Le Associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di 20 giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.
3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, debbono superare le cinquanta unità.
4. Qualora l'attività campeggistica di cui al 1 comma venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'Associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente, e munirsi di certificazione, rilasciata dall'A.S.L., attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dal 6 comma dell' art. 27.

ART. 22 Campeggi liberi ed isolati.

1. Il Sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito, il campeggio libero ed isolato su apposite aree comunali demaniali.

2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente ed anche per prevenire incendi, deturpamento ed abusivismo, per gli insediamenti turistici cui al comma precedente, ovvero per qualsiasi altra struttura, non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati ad individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Dette aree debbono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di 15 per una capacità ricettiva massima di 60 persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta in dette aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito non deve superare 5 giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai, in dette aree non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al Turismo e all'A.P.T. competente per territorio.
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
9. La gestione delle suddette aree può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui al 3 comma dell'art. 36 D. Lgs 29/1993.

ART. 23 Mini-aree di sosta.

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e debbono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a 1 stella.
3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dal 5 comma dell'art. 24. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

ART. 24 Aree destinate a Villaggi e Campeggi.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15,17 e 19 (villaggi e campeggi) debbono essere allestiti in apposite aree inquadrare dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o, la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.
4. I complessi ricettivi all'aria aperta debbono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
5. Con l'entrata in vigore della presente Legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del 1 comma dell' art.14, debbono avere i seguenti requisiti:
 - a) una superficie minima di 10.000 mq.;
 - b) una densità massima di 70 equipaggi e 280 persone per ettaro;
6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o, con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.
7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli o associati.
8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'A.P.T. competente per territorio.

ART. 25 Terreno.

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

ART. 26 Norme di tutela dell'ambiente.

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta è subordinata alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del Regolamento Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni in attuazione della L.R. 20 luglio 1984 n.36 - art. 9 - 2 comma lettera m) ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
2. I complessi turistici all'aria aperta, in ogni caso debbono essere dotati di:
 - a) approvvigionamento idrico di almeno 300 lt. per persona/giorno; di cui 100 lt. potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
 - b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della Legge 319/76 e di quant'altro previsto dal Regolamento igiene di cui al comma 1;
 - c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella Legge 915/82 e di quant'altro previsto in materia specifica dal Regolamento di cui al comma 1;
 - d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

ART. 27 Servizi igienico-sanitari.

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, debbono essere costituite da edifici in muratura o, altro materiale idoneo, a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti debbono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, debbono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari debbono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

2. Gli edifici adibiti a servizi igienici debbono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre 60 metri dalle stesse.
3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali, adibiti a servizi igienici, debbono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta ed alla ricettività.
5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente Legge.
6. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
 - WC ogni 20 persone;
 - lavabo per pulizie personali ogni 20 persone;
 - lavapiedi ogni 50 persone;
 - doccia con acqua fredda ogni 50 persone;
 - doccia con acqua calda ogni 50 persone;
 - lavatoio per biancheria ogni 30 persone;
 - lavello per stoviglie ogni 30 persone;
 - vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni 15 roulotte;
 - erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce.

ART. 28 Impianto elettrico.

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I..
2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:
 - a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
 - b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;

- c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

ART. 29 Dispositivi e mezzi antincendio.

1. I complessi debbono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 30 Rimessaggio.

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta, può essere consentito - in apposito sito - il ricovero ed il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.
2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in parcheggio.

ART. 31 Parcheggio auto e pre-campo.

1. Le auto dei turisti debbono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno ed agli allestimenti mobili e semiffissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse debbono sostare, all'interno del complesso, in apposite zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni 50 auto.
Tali zone debbono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno, ed in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio dovrà destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso.
A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

ART. 32 Superamento delle barriere architettoniche.

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitata capacità motorie ed anche agli anziani, nell'ambito di complessi ricettivi all'aria aperta debbono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

ART. 33 Pronto soccorso.

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a 600 persone, è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a 16 mq. con un medico convenzionato di pronta reperibilità, 24 ore su 24.
2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di 600 unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.

ART. 34 Assicurazioni rischi.

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

ART. 35 Regolamento interno.

1. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il Regolamento interno che oltre agli aspetti di carattere organizzativo deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il Regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
3. Il Regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa ed in tutti i servizi destinati ad uso comune.

ART. 36 Telefono.

1. Tutti i complessi ricettivi debbono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna.

ART. 37 Periodi di apertura.

1. I complessi ricettivi all'aria aperta debbono osservare un periodo minimo annuo di apertura di 120 giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore ad un anno l'interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione sanitaria.

ART. 38 Classificazione delle strutture all'aria aperta.

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui alla lettera a) (villaggi) comma 1 dell'art. 14, vengono classificate in ordine decrescente a 4, 3 e 2 stelle.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui alla lettera b) (campeggi) comma 1 dell'art. 14, vengono classificate in ordine decrescente con 4, 3, 2 e 1 stella.
3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda, inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata Tabella "E", dalla Provincia territorialmente competente.
4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all'apertura annuale debbono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale).
5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente Legge contenute negli artt.9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza : Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente Legge.
7. Le strutture indicate alle lettere a), b), c) e d) del 1 comma dell'art. 19 non sono soggette a classificazione.

TITOLO III

23.

(OSTELLI DELLA GIOVENTU')

ART. 39 Definizione e requisiti tecnici.

1. Sono Ostelli della Gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a 25 anni.
2. Negli Ostelli della Gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all'aggiungimento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli Ostelli della Gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. Negli Ostelli della Gioventù il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di 7 giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.
5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli Ostelli della Gioventù debbono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente Legge ed osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.

ART. 40 Classificazione degli Ostelli della Gioventù.

1. Gli Ostelli della Gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente Legge.
2. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente Legge contenute negli artt. 9 (commi 5 - 6 - 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli Ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'aggiungimento alle norme della presente Legge.

(ATTIVITA' RICETTIVA EX COMMA 10 ART. 6 L. 217/1983)

ART. 41 Definizione.

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
 - a) Residenze Turistiche o Residence;
 - b) Case e Appartamenti per vacanza.
2. Sono Residenze Turistiche o Residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale ed organizzate che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o, unità abitative, composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina, e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono Case e Appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
4. Entrambe le strutture ricettive sopraelencate possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle Residenze Turistiche e delle Case e Appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al 2 comma debbono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di Legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
7. L'utilizzo degli immobili a Residenze Turistiche e Case e Appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217.

ART. 42 Requisiti base delle Residenze Turistiche e delle Case e Appartamenti per vacanza.

1. **Le Residenze Turistiche e le Case e Appartamenti per vacanza debbono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata alla presente Legge, e non sono soggette a classificazione.**

TITOLO V**(DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
DELL'ATTIVITA' EXTRALBERGHIERA)****ART. 43 Definizione.**

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
 - a) Case per Ferie;
 - b) Esercizi di affittacamere.

ART. 44 Case per Ferie.

1. Sono Case per Ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

ART. 45 Requisiti tecnici per le Case per Ferie.

1. Le Case per Ferie debbono avere i seguenti requisiti tecnici:
 - a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad 1 letto, mq. 10 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;
 - b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene;
 - c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente;
 - d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
 - e) gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da n.1 WC ogni 6 persone, n.1 lavabo ogni 3 persone e n.1 doccia per ogni 6 persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici debbono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;

- f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali, convenientemente aerati;
 - g) lavanderia o, in mancanza, un locale, ben ventilato, per la raccolta della biancheria sporca;
 - h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
 - i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici debbono essere conformi a quelli previsti dalle norme C.E.I..
 3. Le strutture adibite a Case per Ferie debbono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
 4. Tutti gli ambienti debbono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

ART. 46 Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di Affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. Ove mai l'attività di Affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217.

ART. 47 Requisiti minimi per l'esercizio di Affittacamere.

1. I locali destinati all'esercizio di Affittacamere debbono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli Affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;

- cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
 4. Gli alloggi utilizzati debbono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
 5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
 6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

TITOLO VI

(STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE)

ART. 48 Definizione.

1. Sono definite strutture ad uso pubblico in regime di concessione:
 - a) Stabilimenti balneari;
 - b) Spiagge attrezzate;
 - c) Darsene e approdi turistici.
2. Sono stabilimenti balneari, le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.
3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.
4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.

ART. 49 Stabilimenti balneari.

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di Igiene Pubblica prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.
3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di 3 mq. per singola persona.
Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

4. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:
 - le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;
 - quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
 - le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente.
5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina ed in tutti i servizi di uso comune.

ART. 50 Requisiti tecnici.

1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, debbono avere una altezza massima di mt.2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di 1 metro.
3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale, o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente.

ART. 51 Installazioni igienico-sanitarie.

1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso debbono essere costituite da un minimo di:
 - 1 WC ogni 15 cabine-spogliatoio;
 - i WC debbono essere provvisti di adeguati spazi antibagno.

ART. 52 Dotazione delle cabine-spogliatoio.

1. Le cabine-spogliatoio debbono avere le seguenti dotazioni minime:
 - 1 sedile;
 - 1 appendiabiti;
 - 1 specchio;
 - 1 cestino porta rifiuti.

ART. 53 Tutela dell'ambiente.

1. Le operazioni di pulizia delle cabine debbono essere effettuate almeno due volte al giorno.
2. Gli arenili debbono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia.
3. I servizi igienici debbono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 10 ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto.

ART. 54 Pronto soccorso.

1. In ogni stabilimento balneare è fatto obbligo l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio Igiene Pubblica dell' A.S.L. competente per territorio.

ART. 55 Darsene e approdi turistici.

1. Le darsene e gli approdi turistici debbono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e debbono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Debbono essere dotati percentualmente per ogni 100 imbarcazioni di:
 - a) n. 10 docce;
 - b) n. 10 W.C. (separati, 5 per sesso);
 - c) n. 20 lavandini;
 - d) n. 10 lavapiedi;
 - e) n. 10 lavelli per stoviglie;
 - f) n. 10 vasche per bucato;
 - g) n. 10 bidoni per rifiuti solidi;
 - h) n. 10 contenitori per oli lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;
 - i) n. 2 piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
 - l) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui alle lettere da a) a f) del 1 comma debbono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne debbono essere piastrellate fino all'altezza di m. 2, o comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura, i pavimenti debbono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonchè essere antisdruciolevoli.
3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) ed un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene e gli approdi turistici debbono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco.

6. **I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione ed agibilità debbono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.**
7. **Sono fatte salve le prerogative degli altri Enti aventi competenza nella materia.**

TITOLO VII

(ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO)

ART. 56 Definizione dell'attività.

1. Ai sensi dell'art. 10 Legge 17 maggio 1983 n. 217 le Associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.
2. Per lo svolgimento dell'attività sociale sia a carattere stagionale o annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

ART. 57 Requisiti tecnici.

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 debbono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente Legge e la ricettività deve essere rapportata agli standards minimi previsti dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici, ai fini della vigilanza, ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell'elenco dei soci.
3. Gli utenti, durante la sosta nei complessi, debbono essere in possesso della tessera di appartenenza all'Associazione o Ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di controlli.
4. E' fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei soci.

TITOLO VIII

(AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)

ART. 58 Norme comuni a tutti i soggetti destinatari dalla presente Legge.

- 1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.
- 2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui al 3 comma dell'art. 48, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

ART. 59 Domanda per l'autorizzazione.

- 1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:
 - a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
 - b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'Ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
 - c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
 - d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
 - e) titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
 - f) la classificazione assegnata, ove prevista;
 - g) l'ubicazione della struttura;
 - h) estremi identificativi della concessione edilizia, ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata dalla prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero

I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art.3 della presente Legge, alla domanda, devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
- c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti ed il numero dei bagni;
- d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217;
- e) indicazione anagrafica del Direttore d'albergo;
- f) copia della polizza di assicurazione RC e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura

Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui alle lettere a) e b) del 1 comma dell'art. 14, alla domanda, debbono allegare la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della delibera di classificazione;
- b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
- c) copie delle polizze di assicurazioni per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 L. 17 maggio 1983 n. 217;
- e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui al 5° comma dell'art. 24;
- f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
- g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
- h) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto Ostelli della Gioventù

L'attività di gestione degli Ostelli della Gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda debbono essere allegati copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex comma 10 art. 6 L. 17 maggio 1983 n.217

L'attività di gestione delle Residenze Turistiche e delle Case e Appartamenti per vacanze soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili.

La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata da:

- a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
- b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983 n. 217;
- c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

6. Comparto Case per Ferie

L'attività di gestione degli esercizi Case per Ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

Alla domanda debbono essere allegati copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto Affittacamere

Chi intenda esercitare l'attività di Affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili.

Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a) estremi del certificato di abitabilità;
- b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c) numero dei posti letto;
- d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda debbono essere allegati copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia.

Qualora l'attività di Affittacamere viene esercitata nei modi previsti dal 2 comma dell'art.46 della presente Legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 Legge 17 maggio 1983 n. 217.

8. Comparto Stabilimenti Balneari

Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della licenza edilizia;
- c) estremi della concessione demaniale;
- d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 Legge 17 maggio 1983 n. 217;
- e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- f) copia della polizza di assicurazione RC e furto;
- g) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui al 4 comma dell'art. 49.

9. Comparto Darsene

Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, debbono inoltrare apposita domanda al Sindaco e debbono allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della concessione demaniale;
- c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 Legge 17 maggio 1983 n. 217;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
- e) copia della polizza di assicurazione RC e furto;
- f) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto Associazioni senza scopo di lucro

Le Associazioni e gli Enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico.

Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
- b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
- c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
- d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
- e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;
- f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
- g) copia dello statuto sociale;
- h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
- i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

ART. 60 Rilascio dell'autorizzazione di esercizio.

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione Comunale deve decidere sulla domanda entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.
3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all'interessato, anche alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, al Prefetto ed all'Ente Turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente.
4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale.

ART. 61 Contenuti dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di esercizio deve contenere:
 - a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;
 - b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;
 - c) il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);
 - d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
 - e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell'esercizio;
 - f) la validità (annuale o stagionale) e indicazione del periodo di apertura;
 - g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
 - h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);
 - i) il totale della ricettività massima consentita;
 - l) totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);
 - m) totale della ricettività nelle unità abitative;
 - n) totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
 - o) totale della ricettività (campeggi, villaggi);
 - p) totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
 - q) totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
 - r) totale della ricettività (stabilimenti balneari);
 - s) eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui al 5 comma dell'art. 58.

ART. 62 Rinnovo autorizzazione.

1. L'autorizzazione, si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

ART. 63 Chiusura temporanea o definitiva.

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve dare preventivo avviso al Comune, all'Assessorato regionale al Turismo, alla Provincia ed all'Ente turistico competenti per territorio.

ART. 64 Registrazione notifica delle persone alloggiate.

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'Azienda di Promozione turistica competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.

TITOLO IX

(MARCHIO DI QUALITÀ)

ART. 65 Marchio di qualità.

1. Al fine di promuovere l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati alla qualificazione delle strutture di cui alla presente Legge è istituito il marchio di qualità.
2. A tale scopo la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede alla nomina della Commissione regionale per il marchio di qualità. La Commissione ha il compito di provvedere alla individuazione dei criteri, dei parametri e delle modalità per l'assegnazione del marchio di qualità e alla predisposizione, entro sei mesi dalla nomina, di un apposito Regolamento che viene adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente.
3. La Commissione regionale per il marchio di qualità è così composta:
 - a) un dirigente regionale dell'Assessorato al Turismo, che la presiede;
 - b) un esperto in gestione di impresa nominato dall'Università degli Studi di Bari;
 - c) due esperti in gestione d'impresa concordati tra le associazioni degli operatori turistici più rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a sesto livello.

4. Ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO X

(GESTIONE E RESPONSABILITA' - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI)

ART. 66 Gestione e responsabilità.

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente Legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente Legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

ART. 67 Reclami.

1. I clienti delle strutture ricettive, ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare reclamo entro 20 giorni dall'evento all'Assessorato regionale al Turismo.
2. L'Assessore regionale al Turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e se il reclamo risulta fondato, comunica, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al reclamante il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Assessore regionale al Turismo ne dà comunicazione alle Autorità di P.S., dei Vigili del Fuoco e quelle Sanitarie se eventualmente competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.

ART. 68 Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza.

1. Le violazioni alle norme della presente Legge sono accertate, dagli organi secondo le vigenti Leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

ART. 69 Procedimento sanzionatorio.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del DM 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella L.R. 31 marzo 1973 n.8 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente Legge sono devoluti alla Regione.

ART. 70 Sanzioni amministrative in materia di classificazione.

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 17 maggio 1983 n. 217, l'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente Legge è punita con sanzioni amministrative da lire duemilioni a lire ventimilioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale, è soggetto a sanzione amministrativa:
 - a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni;
 - b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca, alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattromilioni a lire dodicimilioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente Legge;

- c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui al 1 comma dell'art.18 (numerazione delle piazzole) è soggetto al pagamento della sanzione da lire tremilioni a lire novemilioni;
- d) chiunque proceda al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (7 comma art. 24) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinquemilioni a lire dodicimilioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali incentivanti;
- e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9;
- f) al titolare di esercizio che non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o non consenta di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti, di cui al 1 comma dell'art.68, è comminata una sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire ventimilioni. In caso di persistente rifiuto, su richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all'obbligo.
- g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire dodicimilioni.

ART. 71 Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente.

- 1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tremilioni ad un massimo di lire ventimilioni.
- 2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dal 3 comma dell'art.18.
- 3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia è soggetto alla sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire novemilioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dal 2 comma dell'art. 17.
- 4. E' soggetto a sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottemperi alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni con sequestro della tenda o roulotte chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire seimilioni a lire dodicimilioni.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire novemilioni il proprietario che consenta la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità la sanzione viene maggiorata da lire unmilione a lire tremilioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni chi non ottemperi a quanto previsto dall'art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scompularsi durante il periodo di funzionamento del complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dal 1 comma dell'art. 31 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni.

ART. 72 Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale.

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal Testo Unico delle Leggi di P.S., è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tremilioni ad un massimo di lire novemilioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente Legge, senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, ad una sanzione amministrativa da lire cinquemilioni a lire dodicimilioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione amministrativa è punita con una sanzione da lire duemilioni a lire seimilioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.

5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni.
6. Chi non ottemperi ad esporre il regolamento interno previsto dal 1 comma dell'art.35 e dai 5 e 7 comma dell'art. 49 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni.
7. L'inosservanza al periodo minimo di apertura, di cui all'art. 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire novemilioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dal 5 comma dell'art. 41 in materia di affitto di case ed appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni.
9. L'inosservanza a quanto previsto dal 5 comma dell'art. 41 in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire dodicimilioni oltre alla revoca della licenza di esercizio.
10. E' passibile di una sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dal 4 comma dell'art. 39 (ostelli della gioventù) e dell'art. 44 (case per ferie).
11. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni il responsabile di esercizio che non ottemperi a quanto previsto dal 2 comma dell'art. 57 in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui al 3 comma dell'art. 57 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire seimilioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di esercizio.
13. E' soggetto alla sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire novemilioni il responsabile di esercizio che non ottemperi a quanto previsto dal 4 comma dell'art. 57 in ordine alla mancata tenuta del registro dei soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire seimilioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi, qualora a seguito di diffida, non venga ottemperato entro 30 giorni alle prescrizioni previste.

16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Sindaco:
- a) qualora il titolare dall'autorizzazione alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
 - b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
 - c) nelle ipotesi previste dall'art.100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche;
 - d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente Legge sanzionate dall' art.70 comma 2, lettere a) e b).
17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio, nonché all'Assessorato regionale al Turismo.

TITOLO XI

(NORME TRANSITORIE)

ART. 73 Adeguamento delle strutture.

1. Entro il primo quinquennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente Legge debbono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento.
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione all'entrata in vigore della nuova Legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purchè conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali.
3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente Legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime ed i nuovi standards minimi qualitativi debbono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale.
4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal precedente comma, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.

ART. 74 Classificazione.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

ART. 75 Autorizzazione amministrativa.

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.

TITOLO XII**(ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO)****ART. 76 Abrogazione della precedente normativa.**

1. Con l'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - L.R. 20 giugno 1979 n.35;
 - Regolamento Regionale 21 luglio 1980 n.1;
 - L.R. 26 giugno 1981 n.37;
 - Art. 4 lettera a) L.R. 16 maggio 1985 n.28;
 - L.R. 3 ottobre 1986 n.29;
 - L.R. 24 ottobre 1986 n.33;
 - L.R. 2 agosto 1993 n.12 (art. 2 con esclusione di quanto riportato al 1 comma alloggi agrituristici; gli artt.3-4-5-6-8-9-10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
 - Art. 5 commi 1 e 2 L.R. 5 settembre 1994 n. 29;
 - Art. 9 commi 4 e 8 L.R. 5 settembre 1994 n. 29;
 - L.R. 24 maggio 1994 n. 16.

ART. 77 Rinvio alla normativa vigente.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Legge si rinvia alle norme Statali e Regionali vigenti in materia.



Regione Puglia

53

TABELLA "A"

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE UNITA' ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, HOTELS, VILLAGGI-ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi bagni) composizione (locale unico)

| | |
|---------------------------|--------|
| 1. Camere a un letto | mq. 8 |
| 2. Camere a due letti | mq. 14 |
| 3. Camere a tre letti | mq. 20 |
| 4. Camere a quattro letti | mq. 26 |

SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE (esclusi bagni) composizione (uno o più locali)

| | (1 - 2 - 3 stelle) | (4 - 5 stelle) |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1. Unità abitative a un letto | mq. 10 | mq. 12 |
| 2. Unità abitative a due letti | mq. 16 | mq. 18 |
| 3. Unità abitative a tre letti | mq. 22 | mq. 24 |
| 4. Unità abitative a quattro letti | mq. 28 | mq. 30 |

SUPERFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi bagni) composizione (due o più locali)

| | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| 1. Suites a un letto | mq. 13 | (mq. 8 + 5) |
| 2. Suites a due letti | mq. 19 | (mq. 14 + 5) |
| 3. Suites a tre letti | mq. 27 | (mq. 14 + 8 + 5) |
| 4. Suites a quattro letti | mq. 33 | (mq. 14 + 14 + 5) |

SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi bagni) composizione (un locale)

| | |
|------------------------------|--------|
| 1. Junior suites a un letto | mq. 10 |
| 2. Junior suites a due letti | mq. 16 |



(*) Salve le deroghe di cui all'articolo 6 comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.



TABELLA "B"

STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE INTERNAZIONALE

1. boutique;
2. gioielleria e orologeria;
3. tabaccheria;
4. negozi per oggettistica e souvenirs;
5. negozi di lingerie;
6. parrucchiere per donna e/o uomo;
7. negozi di calzature;
8. prodotti tipici locali;
9. sala ostre e sfilate;
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono);
11. farmacia;
12. servizio interno di baby sitting;
13. sala giochi bambini;
14. casinò;
15. night club;
16. palestra;
17. solarium;
18. estetica;
19. bancomat.

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n.426, in particolare all'art. 28.





Regione Puglia

54

TABELLA "C"

REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS E VILLAGGI-ALBERGO

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

- 1.011 assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva per ciascun servizio
- 1.012 assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva
- 1.013 assicurati 12/24 ore con personale addetto
- 1.014 assicurati 12/24 ore

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | X |
| | | | X | |
| | | X | | |
| X | X | | | |

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

- 1.021 portiere di notte
- 1.022 addetto disponibile a chiamata

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| X | X | X | | |

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

- 1.031 cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità abitative
- 1.032 in cassaforte dell'albergo e in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle camere
- 1.033 in cassaforte dell'albergo

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | | | X |
| | | | X | |
| | | X | | |

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

- 1.041 assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva
- 1.042 assicurato 16/24 ore con un addetto
- 1.043 assicurato 12/24 ore con un addetto

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | | | X |
| | | | X | |
| | | X | | |

1.05 SERVIZIO DI 1° COLAZIONE

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 servizio reso nelle camere a richiesta del cliente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| X | X | X | | |
| | | X | X | X |

1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO E/O NEI LOCALI COMUNI

- 1.061 assicurato 16/24 ore con personale addetto
- 1.062 assicurato 12/24 ore con personale addetto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| X | X | X | | |





Regione Puglia

55

STELLE

1.07 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.071 assicurato 16/24 ore
- 1.072 assicurato 12/24 ore

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| | | X | | |

1.08 FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |

1.09 DIVISE PER IL PERSONALE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |

1.10 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.101 dal gestore o direttore:
 - due lingue
 - una lingua
- 1.102 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
 - due lingue
 - una lingua
- 1.103 dal maître
 - una lingua

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| | | X | | |
| | | X | X | X |
| | | | X | X |

1.11 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.111 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, es:
 - tutti i giorni
 - a giorni alterni
 - due volte alla settimana
 - una volta alla settimana
- 1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, es:
 - tutti i giorni
 - a giorni alterni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| | | X | | |
| X | | | | |
| | | X | X | X |
| X | X | | | |

1.12 ACCESSORI DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI

- 1.121 saponetta
- 1.122 bagnoschiama
- 1.123 sciapoo
- 1.124 un telo da bagno per persona
- 1.125 un asciugamano per persona
- 1.126 una salvietta per persona
- 1.127 riserva di carta igienica
- 1.128 sacchetti igienici
- 1.129 cestino rifiuti
- 1.130 asciugacapelli
- 1.131 materiale per pulizia scarpe (in assenza di apparecchi automatici)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X |
| | | X | X | X |
| | | | | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |
| | | X | X | X |

Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti accessori: - un telo da bagno per persona
- un asciugamano per persona



STELLE

1.13 ACCESSORI NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.131 documentazione su albergo
- 1.132 necessario per scrivere
- 1.133 deplianti informativi delle attività di intrattenimento locali

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1.131 | | | X | X | X |
| 1.132 | | | X | X | X |
| 1.133 | | | | X | X |

1.14 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9,00
- 1.142 resa entro le 24 ore

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1.141 | | | | | X |
| 1.142 | | | | X | |

1.15 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 1.151 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
- 1.152 una volta al giorno


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1.151 | | | | X | X |
| 1.152 | X | X | X | | |

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO PRIVATI (COMPLETI), ESPRESSE IN PERCENTUALE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

- 2.011 il 100%
- 2.012 almeno l'80%
- 2.013 almeno il 60%

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 2.011 | | | | X | X |
| 2.012 | | | X | | |
| 2.013 | X | | | | |



2.02 NUMERO DEI LOCALI-BAGNO COMUNI (COMPLETI)

- 2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.022 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano
- 2.023 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 2.021 | | | X | | |
| 2.022 | | X | | | |
| 2.023 | X | | | | |

2.03 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E COMUNI)


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---|---|---|---|
| 2.03 | X | X | X | X | X |

2.04 RISCALDAMENTO

- 2.041 in tutto l'esercizio

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 2.041 | X | X | X | X | X |

(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)





Regione Puglia

54

STELLE

2.05 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.051 in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suites/unità abitative

(L'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | |

2.06 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | X |
|--|--|--|--|---|

2.07 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE L'ESERCIZIO SIA SU PIU' PIANI E SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.071 qualunque sia il numero dei piani

2.072 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | X | |
| | X | X | | |

2.08 ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITES/UNITA' ABITATIVE

2.081 letto, tavolino, arredo, comodino, specchio

2.082 lampade o appliques da comodino

2.083 idonea illuminazione per leggere o scrivere

2.084 specchio con presa corrente per le camere senza bagno

2.085 secondo comodino nelle camere doppie

2.086 cestino rifiuti

2.087 sgabello o ripiano apposito per bagagli

2.088 una sedia per letto

2.089 una poltroncina per letto

(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | |
| | X | X | X | |
| X | X | X | | |
| | X | X | X | |
| X | X | X | X | |
| X | X | X | | |
| | | | X | |

2.09 TELEVISORE

2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità abitative

2.092 cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere

2.093 ad uso comune

2.094 con antenna satellitare

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| | | X | | |
| X | X | X | | |

2.10 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | X | |
|--|--|--|---|--|

Handwritten signature



Regione Puglia

58

STELLE

2.11 CHIAMATA PER IL PERSONALE

- 2.111 chiamata telefonica diretta
- 2.112 chiamata con telefono o campanello

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |
| X | X | | | |

2.12 TELEFONO NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE

- 2.121 abilitato alla chiamata esterna diretta
- 2.122 non abilitato alla chiamata esterna diretta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |
| | X | | | |

2.13 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

- 2.131 due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
- 2.132 una linea telefonica con apparecchio ad uso comune

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |
| X | X | X | | |

2.14 TELEX E/O TELEFAX

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

2.15 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

- 2.151 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
- 2.152 sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 camere, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni camera oltre la ventesima
- 2.153 cose per le 2 stelle maggiorata del 20%
- 2.154 cose per le 2 stelle maggiorata del 30%
- 2.155 cose per le 2 stelle maggiorata del 50%

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| X | | | | |
| | | X | | |
| | | | X | |
| | | | | X |

2.16 SERVIZIO RISTORANTE


- 2.161 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | X | X |

2.17 BAR

- 2.171 in locale apposito
- 2.172 banco bar posto in locale comune

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |





Regione Puglia

59.

2.18 SALE SEPARATE

- 2.181 sala per riunioni
- 2.182 sala soggiorno e svago

| STELLE | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | X |
| | | | X | X |

2.19 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA

(Ove consentito dalle normative vigenti)

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | X |
|--|--|--|--|---|

2.20 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | X | X |
|--|--|--|---|---|

2.21 LOCALI DI SERVIZIO AI PIANI (con eventuale bagno comune)

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | X | X |
|--|--|--|---|---|

2.22 SERVIZIO PARCHEGGIO AUTO

- 2.221 servizio parcheggio custodito
- 2.222 servizio parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | X |
| | | | X | |

3 - SILENZIOSITA'

- 3.01 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | X |
|--|--|--|--|---|

4 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

- 4.01 camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.02 bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.03 sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso
- 4.04 aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)
 - eccellente come nuovo
 - buono
 - soddisfacente/decoroso

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | X | X |
| X | X | | X | | |
| | | | | X | X |
| X | X | | X | | |
| | | | | X | X |
| X | X | | X | | |
| X | X | | X | | |

Di. 005



Regione Puglia

60

TABELLA "D"

REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

STELLE

1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONI

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| | | X |
| | X | |
| X | | |

- 1.011 assicurati 16/24 ore con personale addetto
- 1.012 assicurati 14/24 ore con personale addetto
- 1.013 assicurati 12/24 ore

1.02 SERVIZIO DI NOTTE

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| X | X | |

- 1.021 personale addetto
- 1.022 addetto disponibile a chiamata

1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI

| | | |
|--|---|---|
| | | X |
| | X | |

- 1.031 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera
- 1.032 servizio custodia valori

1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI

| | | |
|--|---|---|
| | | X |
| | X | |

- 1.041 assicurato 12/24 ore
- 1.042 assicurato 8/24 ore

1.05 SERVIZIO DI 1^a COLAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| X | X | |
| | X | X |

- 1.051 in sala apposita e/o in ristorante
- 1.052 in sale comuni anche destinate ad altri usi
- 1.053 a richiesta del cliente anche nelle unità abitative

1.06 SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITA' ABITATIVE

| | | |
|--|---|---|
| | | X |
| | X | |

- 1.061 assicurato 14/24 ore
- 1.062 assicurato 12/24 ore

Handwritten signature or stamp



Regione Puglia

61

STELLE

1.07 DIVISE PER IL PERSONALE

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| | X | X |

1.08 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE

- 1.081 dal gestore o direttore: - due lingue
- una lingua
- 1.082 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
- due lingue
- una lingua

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| | X | |
| | | X |
| X | | |

1.09 CAMBIO BIANCHERIA

- 1.091 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
- 1.092 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio di cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| | X | |
| X | | |
| | | X |
| X | X | |

1.10 ACCESSORI NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.101 documentazione sulla residenza e necessario per scrivere

| | | |
|--|---|---|
| | X | X |
|--|---|---|

1.11 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI

- 1.111 resa entro le 24 ore

| | | |
|--|--|---|
| | | X |
|--|--|---|

1.12 PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE

- 1.121 una volta al giorno

| | | |
|---|---|---|
| X | X | X |
|---|---|---|

2 - DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

2.01 COMPOSIZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE

- 2.011 100% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.012 almeno il 50% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento
- 2.013 100% delle unità monolocali attrezzati cucina/soggiorno/pernott.

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| | X | |
| X | | |

10/10



Regione Puglia

63

STELLE

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| X | X | X |

2.02 CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI

2.03 RISCALDAMENTO

2.031 in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni
(l'obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)

| | | |
|---|---|---|
| X | X | X |
|---|---|---|

2.04 ARIA CONDIZIONATA O CONDIZIONATORE A FINESTRA

2.041 regolabile dal cliente

(l'aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

| | | |
|--|--|---|
| | | X |
|--|--|---|

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI

| | | |
|--|--|---|
| | | X |
|--|--|---|

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI (LADDOVE SIA CONSENTITO DALLE NORMATIVE VIGENTI)

2.061 qualunque sia il numero dei piani
2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception)

| | | |
|---|---|---|
| | | X |
| X | X | |

2.07 TELEVISORE

2.071 TV a colori in tutte le unità abitative
2.072 TV a colori ad uso comune

| | | |
|---|---|---|
| | X | X |
| X | | |

2.08 RADIO O FILODIFFUSIONE IN TUTTE LE UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA

| | | |
|--|---|---|
| | X | X |
|--|---|---|

2.09 CHIAMATA PER IL PERSONALE

2.091 chiamata telefonica diretta
2.092 chiamata con telefono o campanello

| | | |
|---|---|---|
| | X | X |
| X | | |

2.10 TELEFONO NELLE UNITA' ABITATIVE

2.101 abilitato alla chiamata esterna diretta

| | | |
|--|---|---|
| | X | X |
|--|---|---|





Regione Puglia

63

2.11 LINEE TELEFONICHE ESTERNE

- 2.111 due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune
- 2.112 una linea telefonica ad uso comune

| STELLE | | | |
|--------|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |
| | | | X |
| X | X | | |

2.12 TELEX E/O TELEFAX

| | | | |
|--|---|--|---|
| | X | | X |
|--|---|--|---|

2.13 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO

- 2.131 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
- 2.132 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq.4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq.1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima
- 2.133 come per le 3 stelle maggiorata del 10%

| | | | |
|---|--|---|---|
| X | | | |
| | | X | |
| | | | X |

2.14 BAR

- 2.141 in locale apposito
- 2.142 banco bar posto in locale comune

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | X |
| X | X | | |

2.15 POSTO AUTO ASSICURATO PER CIASCUNA UNITA' ABITATIVA

| | | | |
|--|---|--|---|
| | X | | X |
|--|---|--|---|

3 - DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE

3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO

- 3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- 3.012 arredo, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
- 3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
- 3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili
- 3.015 poltrone o divano nel soggiorno

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | |
| X | X | | X |
| X | X | | X |
| | | | X |
| | X | | |

REGISTRAZIONE
20/10/85



Regione Puglia

64

3.02 DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

| | | STELLE | | |
|-------|---|--------|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 |
| 3.021 | cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione | X | X | X |
| 3.022 | frigorifero | X | X | X |
| 3.023 | lavello con scolapiatti | X | X | X |
| 3.024 | per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 1 tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri | X | X | X |
| 3.025 | per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagruai, 1 bricco per il latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica | X | X | X |
| 3.026 | cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a microonde), | | | X |
| 3.027 | tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina | X | X | X |

3.03 DOTAZIONI BAGNO

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 3.031 | lavandino, doccia o vasca, water | X | X | X |
| 3.032 | asciugacapelli | | X | X |
| 3.033 | scopettino | X | X | X |
| 3.034 | sensoia | X | X | X |
| 3.035 | specchio e contigua presa per l'energia elettrica | X | X | X |
| 3.036 | cestino rifiuti | X | X | X |
| 3.037 | sacchetti igienici | X | X | X |
| 3.038 | carta igienica con riserva | X | X | X |
| 3.039 | telo da bagno per persona | X | X | X |
| 3.040 | asciugamano per persona | X | X | X |
| 3.041 | salvietta per persona | X | X | X |
| 3.042 | saponetta | X | X | X |
| 3.043 | bagnoschiusa | | X | X |

4 - DOTAZIONE GENERALE DELLE UNITA' ABITATIVE

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 4.01 | impianto di erogazione di acqua calda e fredda | X | X | X |
| 4.02 | scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimento | X | X | X |
| 4.03 | antenna satellitare | | X | X |

5 - ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI

| | | | |
|--|---|---|---|
| | X | X | X |
|--|---|---|---|





Regione Puglia

66

6 - SILENZIOSITA'

6.01 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative

| STELLE | | |
|--------|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| | | X |

7 - QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE

7.01 camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

7.02 bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

7.03 sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

7.04 aspetto esterno

- eccellente come nuovo
- buono
- soddisfacente/decoroso

| 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| | | X |
| | X | |
| X | | |
| | | X |
| | X | |
| X | | |
| | | X |
| | X | |
| X | | |
| | | X |
| | X | |
| X | | |

Handwritten signature or stamp



Regione Puglia


66

TABELLA "E"

REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

VILLAGGI - CAMPEGGI

| | | STELLE | | | |
|--|--|--------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA - STRUTTURE - INFRASTRUTTURE | | | | | |
| 1.01 | Viabilità interna: a prova di acqua e polvere | X | X | X | X |
| 1.02 | Viabilità pedonale: passaggi pedonali ogni quattro piazzole | X | X | X | |
| | passaggi pedonali ogni due piazzole | | | | X |
| 1.03 | Area libere per uso comune: attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso | X | X | X | |
| | attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso | | | | X |
| 1.04 | Area ombreggiate: non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso | X | X | | |
| | non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso | | | | X |
| | non inferiore al 30% dell'intera superficie del complesso | | | | X |
| 1.05 | Parcheggio auto: una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettare | X | X | | |
| | una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettare | | | X | X |



(per i complessi con solo accesso pedonale l'obbligo non sussiste)



Regione Puglia

68

STELLE

1.06 Piazzole:

superficie di ogni singola piazzola mq.50
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq.55
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola mq.65
compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna

superficie di ogni singola piazzola compreso
lo spazio adibito alla viabilità interna
mq.75

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | | X |

1.07 Individuazione piazzole: contrassegnate con un numero progressivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|

1.08 Confini delle piazzole: evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti

evidenziati con divisori artificiali

evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate)

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | | |
| | | X | |
| | | | X |

1.09 Sistemazione delle piazzole:

a prova di acqua e polvere

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|

2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

2.01 Impianto principale:

da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazione interrata e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| X | X | X | X |

2.02 Prese di corrente:

le piazzole debbono essere alimentate da prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento delle strade

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| X | X | X | X |

2.03 Illuminazione:

l'impianto di illuminazione deve essere costituito con punti luce posti ad una distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e, comunque, deve garantire l'agevole fruizione della viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e delle zone comuni

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| X | X | X | X |

Handwritten signature and stamp



Regione Puglia

68

STELLE

3 - IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO

3.01 Impianto principale fognario:

deve essere realizzato nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Igiene e Sanità pubblica comunale

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |

3.02 Approvvigionamento idrico-potabile:

deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |

3.03 Approvvigionamento idrico non potabile:

eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |

4 - IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

4.01 Dispositivi:

dotazione di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |

5 - IMPIANTO TELEFONICO

5.01 Postazione:

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | | | |
| | X | X | X |

dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna e cabina

REGISTRO
6/10/00



Regione Puglia

69

STELLE

6 - RACCOLTA RIFIUTI

6.01 Rifiuti solidi:

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti, di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri

la raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | | | |
| | X | X | |
| | | | X |

7 - SERVIZI

7.01 Servizio di ricevimento apposito locale ubicato all'ingresso del o accettazione: complesso

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|

7.02 Servizio guardiania: notturno e diurno

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | X | X |
|---|---|---|---|

7.03 Servizio pulizia: pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno

| | | | |
|---|---|--|--|
| X | X | | |
|---|---|--|--|

pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno con addetto diurno permanente

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | X | X |
|--|--|---|---|

Handwritten signature



Regione Puglia

70

STELLE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | |
| | | | X |
| | | | |
| X | X | X | X |

7.04 Servizi di pulizia impianti igienico-sanitari:

da effettuarsi almeno due volte al giorno
da effettuarsi almeno due volte al giorno, con addetto permanente

7.05 Servizi smaltimento rifiuti:

raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al giorno

9.- EROGAZIONE ACQUA POTABILE

9.01 Impianto uso comune:

l'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata mediante fontanelle sparse nel complesso

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| X | X | X | X |

9.02 Erogazione acqua calda:

in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | X | | |
| | | X | X |

in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

Handwritten signature or mark.



Regione Puglia

12

10 - INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE

STELLE

1 : 2 : 3 : 4

10.01 Impianti di uso comune: gli impianti igienico-sanitari, di uso comune con le installazioni di WC, docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso

X : X : X : X

10.02 Impianti singoli:

- n. 1 WC ogni 20 persone
- n. 1 WC ogni 15 persone
- n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone
- n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone
- n. 1 lavapiedi ogni 50 persone
- n. 1 lavapiedi ogni 40 persone
- n. 1 lavapiedi ogni 30 persone
- n. 1 lavapiedi ogni 20 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone
- n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone
- n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone
- n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone
- n. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone
- n. 1 lavatoio per biancheria ogni 10 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 30 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 25 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 20 persone
- n. 1 lavello per stoviglie ogni 15 persone
- n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulotte
- n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulotte
- erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce
- erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | X | X | | |
| | | | X | X |
| | X | X | | |
| | | | X | X |
| | X | | | |
| | | X | | |
| | | | X | X |
| | X | X | | |
| | | | X | |
| | | | | X |
| | X | | | |
| | | X | | |
| | | | X | X |
| | | | | X |
| | X | X | | |
| | | | X | X |
| | X | X | | |
| | | | X | X |
| | | | X | X |

Di. 01/05



Regione Puglia

79

10. - ATTREZZATURE DI RISTORO

- 10.01 bar
- bar in locale arredato con tavolini e sedie
- 10.02 tavola calda o ristorante self-service
- 10.03 spaccio

STELLE

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | |
| | | | X |
| | | X | X |
| X | X | X | X |

14. - ATTREZZATURE RICREATIVE

- 14.01 allestimento di almeno una attrezzatura ricreativa (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
- allestimento di almeno due attrezzature ricreative o servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
- allestimento di almeno quattro attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini, locale di ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)

| | | | |
|--|---|---|---|
| | X | | |
| | | X | |
| | | | X |

12. - ATTREZZATURE SPORTIVE

- 12.01 allestimento di almeno due attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio, etc.)

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | X |
|--|--|--|---|

Handwritten signature

Handwritten signature



Regione Puglia

73

13.- UNITA' ABITATIVE

13.01 Dotazione delle unita':

superficie netta non superiore a 70 mq. costituiti da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della presente legge

attrezzature per il soggiorno di un numero variabile da due a massimo cinque persone comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti

installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e doccia)

allacciamento di corrente elettrica con prese di corrente poste all'interno delle stesse

allacciamento alla rete idrico-fognaria

erogazione di acqua calda e fredda

STELLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|
| superficie netta non superiore a 70 mq. costituiti da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della presente legge | | X | X | X |
| attrezzature per il soggiorno di un numero variabile da due a massimo cinque persone comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti | | X | X | X |
| installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e doccia) | | X | X | X |
| allacciamento di corrente elettrica con prese di corrente poste all'interno delle stesse | | X | X | X |
| allacciamento alla rete idrico-fognaria | | X | X | X |
| erogazione di acqua calda e fredda | | X | X | X |

Di Ollb
CIRCOLO



Regione Puglia

74.

TABELLA "F"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA GIOVENTU'

DISTINTI PER CATEGORIE

1 - ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- 1.01 Animazioni
- 1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni, salvo diversa disponibilità
- 1.03 Iniziative di carattere turistico e socio-culturale
- 1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro

| | 1 | 2 | 3 |
|------|---|---|---|
| 1.01 | X | X | |
| 1.02 | X | X | X |
| 1.03 | X | X | X |
| 1.04 | X | X | X |

2 - RICEVIMENTO:

- 2.01 Assicurato 24/24 ore
- 2.02 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 24.00
- 2.03 Orario minimo ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00



| | | | |
|------|---|---|---|
| 2.01 | X | | |
| 2.02 | | X | |
| 2.03 | | | X |

3 - INFORMAZIONI:

- 3.01 Personale disponibile per emergenza, aiuto e consigli, per informazioni turistiche sulla città, per informazioni sui servizi e sui regolamenti dell'Ostello
- 3.02 Personale multilingue
- 3.03 Materiale turistico-informativo a disposizione



| | | | |
|------|---|---|--|
| 3.01 | X | X | |
| 3.02 | X | X | |
| 3.03 | X | X | |



Regione Puglia

76

4 - REQUISITI DELLE CAMERE:

- 4.01 Camere con non più di 4 letti serviti da locali-bagno privati
- 4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.03 Camere con non più di 4 letti servite da locali-bagno comuni
- 4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni
- 4.05 Superficie minima di 7 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 9 ac. per persona
- 4.06 Superficie minima di 5 mq.a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, e cubatura minima di 8 ac. per persona
- 4.07 Una luce per ogni letto
- 4.08 Adeguata illuminazione
- 4.09 Fornitura biancheria da letto

| | 1 | 2 | 3 |
|------|---|---|---|
| 4.01 | X | | |
| 4.02 | X | | |
| 4.03 | X | X | |
| 4.04 | | X | X |
| 4.05 | X | X | |
| 4.06 | | | X |
| 4.07 | X | | |
| 4.08 | X | X | X |
| 4.09 | X | X | X |

5 - REQUISITI DEI LOCALI-BAGNO:

- 5.01 Acqua calda,
- 5.02 Sapone e mezzi adeguati per asciugarsi
- 5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto
- 5.04 1 WC ogni 10 posti letto
- 5.05 1 doccia ogni 12 posti letto

| | | | |
|---|---|---|---|
| | X | X | |
| | X | X | |
| * | X | X | X |
| * | X | X | X |
| * | X | X | X |

* sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati

6 - SALE COMUNI:

- 6.01 Sale separate per fumatori, negli Ostelli dove è consentito fumare
- 6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti

| | | | |
|------|---|---|---|
| 6.01 | X | | |
| 6.02 | X | X | X |

Handwritten signature and stamp

SERVIZI:

- 01 Servizio di bar e ristorazione
- 02 Pulizia delle camere una volta al giorno
- 03 Cambio biancheria da letto una volta la settimana e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite
- 04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli Ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| X | X | |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |

SICUREZZA:


- 1.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche

| | | |
|---|---|---|
| X | X | X |
|---|---|---|

PULIZIA ED IGIENE:

- 9.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria,

| | | |
|---|---|---|
| X | X | X |
|---|---|---|





Regione Puglia

774

4 - DOTAZIONE BAGNO:

- 4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
- 4.02 Cestino rifiuti
- 4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica
- 4.04 Mensola
- 4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

- 4.06 Saponetta
- 4.07 Telo da bagno
- 4.08 Asciugamano
- 4.09 Salvietta
- 4.10 Carta igienica con riserva
- 4.11 Sacchetti igienici

5 - DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE:

- 5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 5.02 Scopa, pala, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6 - PRESTAZIONI DEI SERVIZI:

- 6.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla TV Commissione

Consiliare il F/S/PI

